Civile Ord. Sez. 5 Num. 28434 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: SERRELLI SABRINA
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto:
mancata riassunzione del giudizio ad istanza di parte-
decisione di ufficio, esclusione-
spese irripetibili.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3521/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Banca di credito Cooperativo di San Marcellino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso

la sentenza n. 11668/23/2016 pronunciata in data 20/9/2016 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, notificava alla Banca di Credito Cooperativo di San Marcellino avviso di accertamento di maggiori imposte IRPEG e ILOR per l'anno 1990 contestando lo svolgimento di attività priva dei requisiti di mutualità e la violazione delle norme tributarie sulle agevolazioni previste per le società cooperative ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 601/73.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 431/15/1998, accoglieva il ricorso proposto dall'istituto bancario.

3. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 243/20/2002, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.

4. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19480/2006, accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando con rinvio al giudice di appello.

5. L'istituto di credito riassumeva il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, con sentenza n. 141/46/2008, riteneva fondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.

6. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.19834/12, depositata il 14/11/2012, accoglieva il ricorso dell'istituto di credito e annullava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria.

7. Il giudizio non veniva riassunto ma la Commissione Tributaria Regionale di Napoli decideva nel merito la controversia con sentenza n. 11668/23/2016.

8. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione avverso quest'ultima pronuncia che però veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 7504/2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9. L’Agenzia delle Entrate, quindi, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 11668/2016 affidandolo a due motivi. L'istituto di credito, edotto del giudizio in data 19/01/2018, non ha depositato controricorso.

10. In data 15/9/2026 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nelle quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

11. Le parti non hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità del giudizio per violazione dell’art. 2909 c.c., avendo la Commissione Tributaria Regionale deciso la controversia nonostante non fosse stata presentata riassunzione dopo l’annullamento della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19834/12, della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale n. 141/46/2008.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, avendo la Commissione Tributaria Regionale deciso la controversia laddove invece avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio, stante la mancata riassunzione dopo l’annullamento con rinvio della sentenza n. 141/2008 della Commissione Tributaria Regionale da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 19834/12.

1.2.1. I motivi sono fondati.

1.2.2. In via preliminare si osserva che la rubrica del secondo motivo di ricorso deve essere ricondotta alla corretta evocazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c., come chiaramente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

emerge dalle argomentazioni dell'Agenzia ricorrente, che critica la errata applicazione della disposizione normativa richiamata. Infatti, l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (da ultimo Cass. Sez. 5, 12/01/2025, n. 759).

1.2.3. Secondo l'orientamento della Corte, al quale va data continuità, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuati i capi passati in giudicato, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Cass. se. 3, 21/09/2023, n. 26970). In particolare, nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto (Cass. sez.5, 3/7/2013 n. 16689; Cass. sez. 5, 7/6/2023, n. 16002). L'estinzione, a differenza che nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ai sensi degli artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento (Cass. sez. 5, 13/12/2018, n. 32276).

Nella vicenda in esame, dalla sentenza qui impugnata si evince che la Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio ha fatto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riferimento al ricorso in riassunzione depositato dalla Banca di credito in data 7/9/2007 e notificato il 20/9/2007; tale istanza di riassunzione si riferisce al primo annullamento con rinvio e cioè alla cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 243/20/2002 da parte della Corte di cassazione con provvedimento n. 19480/2006. All'esito del ricorso per riassunzione del 7-20/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale pronunciava la sentenza n. 141/46/2008 che a seguito di ricorso per cassazione veniva annullata con rinvio con provvedimento n. 19834/12. A seguito di detto annullamento la parte avrebbe dovuto riassumere il giudizio, mentre la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto, di ufficio, riattivare il giudizio, in mancanza di ricorso in riassunzione, non potendosi riconoscere reviviscenza al precedente ricorso in riassunzione già deciso con sentenza nuovamente annullata dalla Corte di cassazione.

Ai sensi dell'art. 392 c.p.c., nella versione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 46, comma 1, della legge 69/2009, il giudizio introdotto in primo grado nel 1998 si è estinto decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento.

E' pacifico che i termini per la riassunzione sono termini di natura processuale e che l'estinzione consegue all'inutile decorso di essi.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale qui impugnata, resa nonostante la mancata riassunzione nei temini, è stata pronunciata in un giudizio che, invece, doveva essere dichiarato estinto (artt. 392 e 393 c.p.c.).

Da tanto consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., non potendo il processo essere proseguito.

Le spese del presente giudizio di legittimità devono essere dichiarate irripetibili perché non imputabili alla parte.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2026

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale